

sito, stabilito in Lit. 73,07.

L'I. M. A. osservo che, avendo l'Amministrazione dello Stato avuto la facoltà di servirsi del deposito come somma propria, era applicabile, nella specie, il disposto dell'art. 1782 C. C. in forza del quale "se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, quest'uno acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie e qualità" e che, pertanto, la detta Amministrazione era tenuta a restituire le citate lire egiziane 657,354 nella stessa valuta originaria o quanto meno nel loro contro valore in lire italiane, calcolato al cambio del giorno dell'effettivo pagamento e non al cambio dell'epoca. Conseguentemente la somma dovuta all'I. M. A. sarebbe dovuta ammontare a Lit. 1.181.925,60 e non a lire 48.003,70 di cui al succitato mandato, a tutt'oggi non incassato dall'I. M. A. stesso.

Il Ministero del Tesoro. Ragione-